



Prot. n.: 435-2013
Data: 3.10.2013
Uff.: PRESIDENZA



12824631

Accordo

tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

e

l'Università degli Studi "Link Campus University"

visto

- l'articolo 43 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, per brevità, anche "MIUR") ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, per brevità, anche "CNDCEC");
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC;

- i commi 3 e 4 dell'art.36 del D.Lgs. 139/2005 i quali dispongono che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti Contabili –occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti;
- l'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, 137

considerato

- che la convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010 ed il D.P.R. 7 agosto, 137 hanno fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il MIUR ed il CNDCEC prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1

Finalità dell'accordo

1. Le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a progettare e a realizzare un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a disciplinare:

- a) i contenuti di almeno uno dei corsi di laurea della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- b) i contenuti di almeno uno dei corsi di laurea magistrale della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, durante il corso di studi specialistico o magistrale.

Articolo 2

Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare almeno uno dei corsi di laurea della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2

del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito, per brevità anche "Università") si impegna ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e/o internazionali; tecnica industriale e commerciale; tecnica bancaria; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. l'Università si impegna, altresì, ad attivare, se non già presenti, insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati dall'Università degli Studi "Link Campus University" che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Articolo 3

Contenuti dei corsi di laurea magistrale

1. Al fine di assicurare l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di

consentire lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, l'Università si impegna a strutturare il corso di laurea magistrale della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007), in modo da garantire l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, strategia aziendale; programmazione e controllo di gestione; studi avanzati di revisione aziendale; tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale; studi avanzati di finanza aziendale; studi avanzati in tema di bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali, analisi finanziaria, deontologia professionale ed indipendenza; revisione corporate governance e sistemi di controllo interno.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna, altresì, ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile, commerciale e societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati dall'Università degli Studi "Link Campus University" che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:

- a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche); o
- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi percorsi formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa,

i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

Articolo 5

Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica).
2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 250 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la supervisione e responsabilità diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine di Roma ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine di Roma indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine di Roma. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine di Roma, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
5. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere nominato correlatore della tesi di laurea e può far parte della Commissione di laurea.
6. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo

studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall'Università nel rispetto dell'art. 3, qualora prevedano il tirocinio ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, riconoscono al tirocinio professionale, svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, almeno 12 crediti formativi universitari. Tale requisito può essere rispettato conteggiando anche i crediti attribuiti alle tesi di laurea.

Art. 6

Progetto formativo individuale

1. Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, l'interessato, anche con l'ausilio del professionista/ente presso il quale il tirocinio stesso si svolgerà, predispone un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del professionista/ente presso il quale si svolgerà;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il professionista/ente coordinati con il corso universitario;
- gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Quadro;
- le strutture del professionista/ente ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione;

2. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Ordine e del Professionista/ente ospitante, oltre che del tirocinante stesso.

Art. 7

Obblighi del professionista/ente ospitante

1. Il professionista/ente ospitante si impegna:

- a consentire la concreta attuazione del progetto formativo di cui all'articolo 6;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria e, nel caso il soggetto ospitante fosse un ente, per il tramite di un tutore appositamente individuato;
- a segnalare tempestivamente all'Università e all'Ordine di Roma qualsiasi evento inerente il

tirocinante che risulti rilevante ai fini dello svolgimento del tirocinio;

- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

2. Tali impegni dovranno risultare per iscritto nel progetto formativo.

Articolo 8

Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra l'Ordine di Roma e l'Università degli Studi "Link Campus University" per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. L'Università degli Studi "Link Campus University" si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

3. Allo scopo di consentire di svolgere proficuamente le attività di cui al precedente comma 2, l'Università degli Studi "Link Campus University" si impegna a trasmettere in tempo utile il percorso formativo dei corsi di laurea triennale e magistrale conformi al presente accordo e i programmi dei moduli formativi all'Ordine di Roma.

Articolo 9

Norma transitoria


1. Il presente accordo ha validità anche per i corsi di laurea già attivati alla data della

sottoscrizione dello stesso e per i piani di studio individuali degli studenti che soddisfino comunque i requisiti indicati nell'accordo medesimo.

2. Le Parti si impegnano a concordare le modifiche alla presente convenzione che si rendessero necessarie in considerazione delle eventuali variazioni alla vigente convenzione quadro stipulata il 13 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il CNDCEC.

Roma, 3 OTTOBRE 2013

Il Presidente
Comitato Tecnico Ordinatore
Università degli Studi "Link Campus University"
(Prof. Vincenzo Scotti)



Il Presidente
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma
(Dott. Mario Civetta)

